




La gestione ambientale degli imballaggi:

- *Adempimenti e procedure*
- *Diversificazione Contributiva per gli imballaggi in plastica*

Salerno, 21 giugno 2017



Cenni sul sistema Conai



La corretta gestione degli imballaggi è responsabilità di produttori e utilizzatori

La Direttiva Packaging (Direttiva 94/62/CE)

- Riguarda **tutti gli imballaggi** immessi in Europa
- E' rivolta ai **produttori** di materiale e di imballaggi e agli **utilizzatori** di imballaggi
- Indica i principi della corretta gestione:
 - **CHI INQUINA PAGA**
 - **RESPONSABILITÀ CONDIVISA**
- Introduce precisi **obiettivi**

Aggiornata con la Direttiva 2004/12 CE

Attualmente in fase di revisione all'interno del pacchetto

Economia Circolare



Gli Obiettivi di RECUPERO e RICICLO: in vigore

Obiettivi al 2008 – 2004/12 CE

	min.	max
Recupero complessivo	60%	-
Riciclo complessivo	55%	80%
Riciclo per materiale		
acciaio	50%	-
alluminio	50%	-
carta	60%	-
legno **	15%	-
plastica**	22,5%	-
vetro	60%	-

** In Italia incrementati:

- per legno al 35%
- per la plastica al 26%

**La normativa italiana di riferimento è il Decreto Ronchi,
oggi D.Lgs 152/2006, che definisce il modello di gestione**

imballaggi e rifiuti di imballaggio

Direttiva 1994/62/CE e succ. agg.

Decreto Legislativo 1997/22 e succ. agg.

Decreto Legislativo 2006/152 e succ. agg.


CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi

CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi

 **CONAI** SISTEMA PRIVATO, ISTITUITO PER LEGGE,

COSTITUITO DA PRODUTTORI E UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI.


- Consorzio **senza fini di lucro**
- Garantisce il **raggiungimento degli obiettivi di legge di riciclo/recupero** dei materiali di imballaggio immessi sul territorio nazionale
- **Indirizza l'attività di 6 Consorzi di Filiera** (dei produttori), uno per ogni materiale di imballaggio
- **Determina il valore del Contributo Ambientale**, impiegandolo prioritariamente per **sostenere i maggiori oneri della raccolta differenziata**




Il Sistema Consortile come modello di gestione dei rifiuti di imballaggio



Lo schema del sistema consortile



L'impegno di tutti ha prodotto, negli imballaggi, un'Italia diversa



Nel 1998 il 67% dei rifiuti di imballaggio prodotti è stato smaltito in discarica. Nel 2016 tale percentuale è sotto al 22%

A CONAI partecipano oltre 900.000 imprese

I Consorziati sono suddivisi in due categorie:

- Produttori di materiali di imballaggio
- Produttori imballaggi



Produttori

0,9%

- Commercianti e distributori
- Altri Utilizzatori
*(addetti al riempimento,
utenti di imballaggi,
importatori di prodotti confezionati)*



Utilizzatori

99,1%



Guida al Contributo ambientale Conai

Principali adempimenti e procedure
per produttori e utilizzatori

Adesione al CONAI: soggetti obbligati

Partecipano al Conai i **Produttori** e gli **Utilizzatori** di imballaggi

Sono produttori di imballaggi "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio" (art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06).

Sono utilizzatori di imballaggi "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni" (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06).

Domanda di adesione

Per iscriversi a Conai occorre compilare e inviare la **Domanda di Adesione** con allegata la **ricevuta di versamento della quota**.

Il modulo è disponibile

- sul sito internet CONAI www.conai.org ,
Download documenti/ Modulistica;
- nella Guida all'adesione e all'applicazione
del Contributo Ambientale.

Da luglio 2016 è attivo un indirizzo
PEC specifico per la ricezione della
domanda di adesione:
adesione.conai@legalmail.it

È possibile iscriversi a Conai anche tramite il servizio "Adesione on line" attraverso il portale impresainungiorno.gov.it :

- per accedere al servizio è necessario collegarsi al sito www.conai.org e cliccare «accedi» sul banner "adesione online" a fondo pagina .

Attraverso tale servizio i consorziati possono effettuare anche variazioni anagrafiche e il recesso dal Consorzio.

Quota di partecipazione

- L'adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un **importo fisso** di **5,16 Euro** (più un **eventuale importo variabile** in relazione ai ricavi complessivi dell'impresa);
- La quota di partecipazione viene **versata soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato**, nel caso in cui le variazioni rispetto all'ammontare dei ricavi o dei costi relativi all'ultimo esercizio chiuso, risultino pari almeno al 20% dell'ammontare di quelli presi a riferimento all'atto dell'adesione.

Adesione ai Consorzi di Filiera

I Produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei Produttori, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

In alternativa, possono

- organizzare autonomamente **anche in forma collettiva**, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- oppure attestano sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema[...].

Nel modulo di adesione a CONAI, l'impresa dichiara a quali Consorzi aderisce.

Sanzioni per omessa adesione al Conai e ai Consorzi di Filiera

La competenza per l'accertamento di tali violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni è delle **Province**.

Sanzioni amministrative pecuniarie (art. 261 del D.Lgs. 152/06):

- di 5.000 euro per l'omessa adesione al Conai (Produttori e utilizzatori) - *comma 1* *
- da 15.500 a 46.500 euro per l'omessa adesione ai Consorzi di Filiera (solo Produttori) - *comma 2*

* Sostituito dall'art. 11, comma 3, della L. 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricoltura). La versione precedente era la seguente: ***“I produttori e gli utilizzatori che non adempiono (...), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, (...)”***.

Il valore del CAC è determinato da CONAI per sostenere gli oneri per il raggiungimento degli obiettivi

MATERIALI	CAC 2015 €/ton	CAC 2016 €/ton	CAC 2017 €/ton
ACCIAIO	26,00/21,00/13,00*	13,00	13,00
ALLUMINIO	45,00	45,00	45,00
CARTA	4,00	4,00	4,00
LEGNO	8,00/7,00*	7,00	7,00
PLASTICA	188,00	188,00	188,00
VETRO	20,80	17,30	17,30/16,30***

* 21,00 Euro/ton da 1 aprile 2015 e 13,00 Euro/ton dal 1 ottobre 2015

** 7,00 Euro/ton dal 1 aprile 2015

*** 16,30 Euro/ton dal 1 luglio 2017

Il Contributo Ambientale - "Prima Cessione"

Il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta "prima cessione", cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

Il Contributo dovuto sulle *prime cessioni* è dichiarato al Conai dal **Produttore**

Esposizione in fattura del Contributo ambientale CONAI – Prima cessione

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER UNA SINGOLA TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO DI UN SOLO MATERIALE

Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento all'esempio 1:

ESEMPIO 1

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Sacchi (gr cadauno 777=ton lotto 1,554)</i>	pz	2.000	1,11	2.220,00	22%
<i>Contributo Ambientale plastica</i>	ton	1,554	188,00	292,15	22%
Imponibile				2.512,15	22%

Il Contributo Ambientale

immissione nel territorio nazionale – imprese estere

Nei casi di immissione nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni* provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una "prima cessione", il Contributo Ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall'impresa che effettua l'immissione stessa, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale Contributo sia già stato versato dall'impresa estera, se facoltativamente iscritta a CONAI.

** compresi quelli delle materie prime/semilavorati o prodotti finiti utilizzati nell'ambito della propria attività industriale, commerciale, etc.*

Le dichiarazioni possono essere inviate esclusivamente tramite il servizio dichiarazioni on line



Le imprese estere hanno la facoltà di sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili (paragrafo 2.4 della Guida Conai).

Fatture emesse dall'Importatore o successive alla «prima cessione»

Il cedente può:

■ apporre la dicitura **“Contributo Ambientale Conai Assolto”**

oppure, in alternativa,

■ evidenziare il Contributo Ambientale **per referenza**

(cioè specificando l'entità del contributo ambientale «internalizzato» nel prezzo di vendita dell'imballaggio o merce imballata)

Il Contributo Ambientale Conai

Sono previste :

- **procedure semplificate di dichiarazione** riservate agli importatori di merci imballate;
- **formule agevolate di applicazione, dichiarazione e/o esenzione del Contributo Ambientale** per specifici comparti (ortofrutticolo, ceramico, grande distribuzione) o particolari tipologie o flussi di imballaggi (per esempio imballaggi riutilizzabili in un ciclo produttivo).

Gli utilizzatori di imballaggi pieni e/o vuoti acquistati in Italia sono tenuti a **pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre sulle proprie fatture emesse le diciture sull'avvenuto assolvimento del contributo ambientale Conai.**

Dichiarazione periodica del Contributo

- I soggetti obbligati all'applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a **dichiarare** a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale.
- Tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il **20 del mese successivo al periodo di riferimento**.
- La periodicità potrà essere **annuale, trimestrale o mensile** in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell'anno precedente.

Classi di dichiarazione – Periodicità

Procedura ordinaria (moduli 6.1; 6.2; 6.10)

A. Esente

*Nell'anno solare precedente,
Contributo Ambientale complessivo
per singolo materiale fino a 50,00 Euro.*

Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

B. Annuale

*Nell'anno solare precedente,
Contributo Ambientale complessivo
per singolo materiale fino a 1.000,00 Euro.*

Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

C. Trimestrale

*Nell'anno solare precedente, Contributo
Ambientale complessivo per singolo
materiale fino a 31.000,00 Euro.*

Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

D. Mensile

*Nell'anno solare precedente, Contributo
Ambientale complessivo per singolo
materiale oltre 31.000,00 Euro.*

Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

Soglia di esenzione per materiale/procedura - 2017

<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/TON)</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (TON)</u>	2017
Acciaio	13,00	50,00	3,846	
Alluminio	45,00	50,00	1,111	
Carta	4,00	50,00	12,500	
Legno	7,00	50,00	7,143	
Plastica	188,00	50,00	0,266	
Vetro ¹	17,30	50,00	2,890	
<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT</u>	<u>ALIQUOTA DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (TON)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)</u>
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,13%	100,00		76.923
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06%	100,00		166.667
Import Semplificata per tara	49,00 €/ton	100,00	2,041	

1. Il Contributo vetro passerà da 17,30 Euro/ton a 16,30 Euro/ton dal 1° luglio 2017.

Versamento del Contributo

- Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture emesse da CONAI, per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera (i produttori e gli importatori in procedura ordinaria riceveranno, quindi, fatture distinte per singolo materiale)
- In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI emette un'unica fattura

Opportunità per gli esportatori di imballaggi o merci imballate

Gli imballaggi (vuoti o pieni) esportati possono essere esentati dal Contributo Ambientale Conai.

Le procedure riservate agli esportatori sono:

- **"Ex Post"**: richiesta di rimborso al Conai per la quota di imballaggi esportati e già assoggettati al Contributo al momento dell'acquisto o importazione;
- **"Ex ante"**: acquisto di imballaggi esentati dal Contributo in proporzione alle esportazioni (in termini di quantità di imballaggi) effettuate nell'anno precedente;
- **Compensazione Import/Export**: tra quantità importate ed esportate nello stesso periodo e per ciascun materiale.

Procedura riservata alle aziende «esportatrici nette»

A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la procedura agevolata per le **aziende esportatrici nette*** (e sono stati stipulati accordi con alcune associazioni** di categoria in rappresentanza delle stesse aziende esportatrici nette), che prevede in estrema sintesi:

- l'impegno a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all'esportazione;
- l'esonero dalla dichiarazione e versamento del CAC per tutti gli imballaggi pieni importati;
- l'obbligo alla corresponsione del CAC per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti.

Le aziende esportatrici nette possono, comunque, accedere alla procedura agevolata anche senza il tramite dell'associazione (circolare CONAI dell'8.10.2013).

Il modulo da trasmettere al Conai (entro il 30 aprile di ogni anno) è il 6.22.

* Aziende che, in un determinato periodo, hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.



** Ad oggi Sistema Moda Italia, Federazione Italiana Industriali TessiliVari, Federmacchine e Anima, con le quali Conai aveva stipulato specifiche convenzioni fin dal 1999/2000, rimaste in vigore fino al 31.12.2014.

Regolarizzazione spontanea delle imprese


Il Consorziato che desidera regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione o nella dichiarazione del Contributo Ambientale può :

- informare spontaneamente CONAI, prima dell'avvio dei controlli, attraverso il modulo di «autodenuncia»;
- dichiarare il Contributo dovuto nei successivi 30 giorni;
- versare il contributo dovuto, oltre ai connessi interessi di mora, anche attraverso una rateizzazione, se richiesta.

In tal caso non si applicano sanzioni.



Diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica



La strategia di CONAI “dalla culla alla culla”

DALLA PREVENZIONE ...

Leva contributiva (Agevolazioni riutilizzabili, CAC Diversificato).

Iniziative di sensibilizzazione e promozione dei casi di successo (Bando CONAI).

Linee Guide per la progettazione rivolta alla riciclabilità.

... ALLA RACCOLTA FINALIZZATA AL RICICLO ...

Progetti speciali per le aree in ritardo anche ad obiettivi di riciclo raggiunti e superati.

Estensione delle attività di supporto al tema della qualità della raccolta, per massimizzare le rese a riciclo.

... FINO ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Finanziamento di progetti di ricerca con CNR, Stazione Sperimentale del Vetro ed Università per processi di riciclo di frazioni complesse.

per supportare l'economia circolare degli imballaggi

Cosa si intende per prevenzione?



Sul fronte del packaging, prevenzione significa

“adottare interventi finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi, che incidono non solo sulla quantità delle materie utilizzate, ma anche sui processi di produzione e di utilizzo, considerando così l’intero ciclo di vita”.

Il ruolo di CONAI per promuovere la prevenzione

Dalla leva strutturale ...

- CAC applicato alla prima cessione in funzione del peso
- Procedure agevolate per alcune tipologie di imballaggi riutilizzabili virtuose dal punto di vista ambientale
- **Diversificazione CAC per gli imballaggi in plastica**

Alle attività di informazione e valorizzazione

- EPACK
- Bando CONAI per la prevenzione
- **Linee Guida per la facilitazione delle attività di riciclo – Progettare Riciclo**

Fase 1: Definizione dei Criteri Guida

CONAI ha definito di **prevedere agevolazioni contributive** in base alla combinazione dei seguenti Criteri Guida, che potranno essere adottati anche in altre filiere di materiale:

1. **Selezionabilità**
2. **Riciclabilità**
3. **Per gli imballaggi che soddisfano i primi due criteri, il Circuito di destinazione prevalente dell'imballaggio e del relativo rifiuto**

Le agevolazioni individuate dovranno **evitare rischi di elusione contributiva** che porterebbe a fenomeni di concorrenza sleale.

I Criteri Guida sono stati condivisi con Associazioni di Produttori e Utilizzatori di imballaggi.

Fase 2: Specificazione dei Criteri Guida per la filiera degli imballaggi in plastica

SELEZIONABILITA'

Laddove necessario il passaggio negli impianti di selezione, è ritenuto selezionabile l'imballaggio che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- Supera le dimensioni minime per essere selezionabile

Gli imballaggi che - su nastro di selezione - offrono una superficie di lettura, su uno dei piani di appoggio, di dimensioni adeguate alle apparecchiature attualmente esistenti nei Centri di selezione – CSS – (minimo 5x5 cm).

- E' identificabile sulla linea di selezione

La lettura della superficie dell'imballaggio è univoca e pertanto i lettori ottici riconoscono la superficie dell'imballaggio.

Non rientrano in questa definizione gli imballaggi che, a seconda del lato esposto, generano risposta alla lettura diversa.

- Garantisce quantità minime selezionabili

L'efficacia del processo di selezione diminuisce drasticamente a basse percentuali di materiale in ingresso; pertanto, all'ingresso del processo di selezione, deve essere garantita una quantità minima selezionabile ed omogenea superiore al 2% del totale.

Fase 2: Specificazione dei Criteri Guida per la filiera degli imballaggi in plastica

RICICLABILITA'

E' ritenuto riciclabile l'imballaggio che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- Esistono uno o più riciclatori (o sono in progettazione linee su scala industriale) che trattano - attraverso un processo meccanico e/o chimico e/o organico - il materiale selezionato per produrre una materia prima seconda.
- Esistono una o più aziende (o sono in progettazione linee su scala industriale) che impiegano le materie prime seconde derivanti dalle attività di riciclo.
- Esiste una quantità minima (nel caso di necessità di linea dedicata)
La quantità di materiale selezionato deve essere sufficiente ad alimentare almeno una linea di riciclo (meccanico e/o chimico e/o organico) industriale.
- E' compatibile
Non rientrano gli imballaggi che non sono compatibili con le tecnologie di selezione e riciclo note, rilevanti e industrialmente disponibili.

Fase 2: Specificazione dei Criteri Guida per la filiera degli imballaggi in plastica

CIRCUITO DI DESTINAZIONE PREVALENTE DELL'IMBALLAGGIO E DEL RELATIVO RIFIUTO

- **L'imballaggio viene utilizzato essenzialmente per servire il canale **Commercio & Industria** (Business to Business – B2B)**
La concentrazione qualitativa e quantitativa di questi imballaggi ne semplifica la raccolta e il trattamento, indirizzandone la gestione principalmente verso i circuiti di riciclo indipendente.
- **L'imballaggio viene utilizzato essenzialmente per servire il canale **domestico****
Questi imballaggi vengono normalmente raccolti nel circuito urbano.
Rientrano in questa categoria anche gli imballaggi sistematicamente assimilati agli urbani.

Fase 3: Le categorie di imballaggi in plastica e le agevolazioni

Nell'ambito del contributo ambientale plastica, si è deciso di introdurre agevolazioni **SOLO** per gli imballaggi **selezionabili e riciclabili**.

Tali agevolazioni saranno differenziate **a seconda del canale di destinazione** degli imballaggi (Commercio & Industria oppure domestico).

Per dare certezza del controllo ed evitare elusioni contributive, nel caso in cui l'imballaggio selezionabile e riciclabile venga destinato sia al canale Commercio & Industria sia a quello domestico, si ipotizza di attribuire all'intero flusso di imballaggi l'agevolazione riferita alla **destinazione prevalente**.

Fase 3: Le categorie di imballaggi in plastica e le agevolazioni

Tipologie di imballaggi
immesse al consumo

Analisi condotta su 59
tipologie di imballaggi in
plastica (tra le più diffuse sul
mercato)



Selezionabilità
Riciclabilità
Circuito di destinazione

Imballaggi selezionabili
e riciclabili da circuito
C&I

FASCIA A

€

Imballaggi selezionabili
e riciclabili da circuito
domestico

FASCIA B

€

Imballaggi non
selezionabili/riciclabili
allo stato delle
tecnologie esistenti

FASCIA C

€

Fase 4: Elenchi degli imballaggi in plastica nelle tre fasce contributive

Liste degli imballaggi in plastica
nelle tre fasce contributive

Fase 4: Elenchi degli imballaggi in plastica nelle tre fasce contributive

CONAI ha costituito un **Comitato Tecnico Permanente di Valutazione** allo scopo di:


- monitorare lo stato dell'arte delle tecnologie di selezione e riciclo;
- classificare periodicamente gli imballaggi coerentemente con i criteri precedentemente esposti;
- fornire adeguata informazione, anche su richiesta, su casi riguardanti specifici imballaggi.

Le determinazioni del Comitato devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione CONAI.

Fase 5: La metodologia proposta per determinare i valori contributivi

CONAI, ribadendo il principio del «Chi inquina paga», ha scelto di legare i **valori contributivi** ai risultati dell'analisi degli **impatti ambientali** connessi alla **gestione dei rifiuti di imballaggio** che ricadono nelle 3 categorie:

- Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito Commercio & Industria
- Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito Domestico
- Imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali



Obiettivo: Minor impatto => Minore CAC

Strumento scelto: Metodologia LCA applicata alle fasi di fine vita/nuova vita




Vantaggio principale: ridurre discrezionalità nella definizione dei valori contributivi

Fase 5: La metodologia proposta per determinare i valori contributivi

Il perimetro dell'analisi


ESEMPLIFICAZIONE



Analisi replicata su **1 kg di imballaggi post consumo** delle 3 categorie e rispetto a **diversi indicatori** di impatto ambientale di valenza riconosciuta a livello internazionale.

Fase 5: La metodologia proposta per determinare i valori contributivi

Evidenze e prossimi passi



- I risultati attestano che al **crescere della riciclabilità si riducono generalmente gli impatti** ambientali, generando benefici
- Tutti gli indicatori di impatto considerati **confermano questo trend**
- Per garantire massima trasparenza e affidabilità, lo studio completo è stato sottoposto a **Critical Review**, in linea con quanto previsto dalle norme tecniche su LCA

Le Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in materiale plastico

- Realizzate con la collaborazione dell'**Università IUAV** di Venezia e i professionisti di **Corepla**;
- Rivolte ai **progettisti** che intendono rendere più riciclabili i loro imballaggi nell'ottica della strategia "**dalla culla alla culla**";
- Sottoposte a **consultazione pubblica (oltre 100 commenti)**, sono il risultato di un lavoro sinergico di tutta la filiera;
- **Progettare Riciclo** è la piattaforma scelta per la consultazione pubblica del documento;
- La piattaforma continuerà a rimanere attiva per recepire nel tempo segnalazioni e commenti nell'ottica del **continuo miglioramento e aggiornamento del documento**.



🏠 ACCEDI MENU ▾


PROGETTARE RICICLO

Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi





Per maggiori informazioni



PACK

@CONAI.ORG



Guida Tecnica


Principali novità in tema di applicazione e
dichiarazione del contributo ambientale CONAI



Guida Tecnica

CONAI ha già reso disponibile la «Guida Tecnica» (pubblicata sul sito Internet di Conai), utile alle aziende per comprendere gli impatti della diversificazione del Contributo ambientale plastica in fase di applicazione, dichiarazione ed esenzione del CAC, per consentire alle aziende di valutarne gli effetti sulle loro procedure gestionali e sui sistemi informativi in uso.

La Guida Tecnica deve essere consultata congiuntamente alla Guida Conai per eventuali riscontri/approfondimenti, fino a che non ne formerà parte integrante nel corso dell'anno.



Tempistiche di attuazione

Dal 1° maggio 2017 è disponibile la nuova modulistica dichiarativa.

Il suo utilizzo è facoltativo a partire dalle dichiarazioni di competenza di aprile 2017 e sarà obbligatorio dalle dichiarazioni di competenza di luglio 2017.

Il valore del CAC plastica rimarrà invariato e unico fino a fine 2017, così da facilitare le aziende nell'adozione del nuovo impianto dichiarativo.

Eventuali errori di imputazione delle tipologie di imballaggio dichiarate non avranno conseguenze a carico delle aziende.

Entro l'estate 2017 saranno ufficializzati i valori delle tre fasce contributive, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2018.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

ESEMPIO 1:

PRIMA CESSIONE DI UN IMBALLAGGIO IN PLASTICA RIENTRANTE NELLA FASCIA A, DA ASSOGGETTARE AL CONTRIBUTO AMBIENTALE AGEVOLATO (X-2)

<u>Descrizione</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Quantità</u>	<u>Prezzo unit. Euro</u>	<u>Importo tot. Euro</u>	<u>IVA</u>
Taniche 20 lt. (kg cadauno 1,100)	n.	1.000	3,00	3.000,00	22%
Contributo Ambientale plastica - fascia A	ton	1,100	X-2	CAC (*)	22%
Imponibile				3.000,00 + Cac	22%

(*) CAC=[(X - 2)*ton]

ESEMPIO 2:

PRIMA CESSIONE DI UN IMBALLAGGIO IN PLASTICA RIENTRANTE NELLA FASCIA B, DA ASSOGGETTARE AL CONTRIBUTO AMBIENTALE AGEVOLATO (X-1)

<u>Descrizione</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Quantità</u>	<u>Prezzo unit. Euro</u>	<u>Importo tot. Euro</u>	<u>IVA</u>
Taniche 5 lt. (g cadauno 150)	n.	5.000	0,70	3.500,00	22%
Contributo Ambientale plastica - fascia B	ton	0,750	X-1	CAC (*)	22%
Imponibile				3.500,00 + Cac	22%

(*) CAC=[(X - 1)*ton]

ESEMPIO 3:

PRIMA CESSIONE DI UN IMBALLAGGIO IN PLASTICA RIENTRANTE NELLA FASCIA C, DA ASSOGGETTARE AL CONTRIBUTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO (X).

<u>Descrizione</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Quantità</u>	<u>Prezzo unit. Euro</u>	<u>Importo tot. Euro</u>	<u>IVA</u>
Secchiello 3 lt. (g cadauno 185)	n.	4.000	0,60	2.400,00	22%
Contributo Ambientale plastica - fascia C	ton	0,740	X	CAC (*)	22%
Imponibile				2.400,00 + CAC	22%

(*) CAC=[(X)*ton]

Principali novità specifiche per le dichiarazioni del CAC plastica in procedura ordinaria

-  **Modulo 6.1 (produttori/importatori di imballaggi vuoti):**
i quantitativi vanno inseriti per ciascuna fascia contributiva, come segue: - per gli imballaggi agevolati (fasce A e B) deve essere riportato il dettaglio delle singole tipologie; - per gli imballaggi non agevolati (fascia C) si deve fare riferimento alle seguenti voci aggregate: *imballaggi rigidi, imballaggi flessibili, poliaccoppiati a prevalenza plastica, materie prime per autoproduzione di imballaggi di fascia C.*
-  **Modulo 6.2 (importatori di imballaggi pieni=merci imballate):**
i quantitativi vanno inseriti distintamente per ciascuna fascia contributiva, senza ulteriori dettagli. Nel caso in cui i flussi relativi alle due fasce agevolate risultino non distinguibili va applicato il valore contributivo più alto tra i due previsti (fascia B). È comunque possibile continuare a dichiarare un unico flusso indistinto di imballaggi in plastica, al quale va applicato il contributo ambientale plastica fascia C.

Principali novità specifiche per esenzioni del CAC plastica per esportatori abituali

Modulo 6.6 (rimborso ex post):

i quantitativi andranno inseriti distintamente per ciascuna fascia contributiva, senza ulteriori dettagli. Per tale procedura, sarà prevista anche l'ulteriore possibilità (facoltà) di tenere indistinti i flussi di imballaggi in plastica esportati, con applicazione però del valore contributivo, ai fini del rimborso, più basso tra quelli previsti e oggetto di trattazione.

Modulo 6.5 (esenzione ex ante):

i quantitativi andranno inseriti distintamente per ciascuna fascia contributiva, senza ulteriori dettagli. In caso di impossibilità a tenere distinti i flussi di imballaggi in plastica, non si potrà fare ricorso a tale procedura.

Modulo 6.10 (compensazione import/export):

i quantitativi andranno inseriti distintamente per ciascuna fascia contributiva, senza ulteriori dettagli. In caso di impossibilità a tenere distinti i flussi di imballaggi in plastica, non si potrà fare ricorso a tale procedura.

Principali novità introdotte nelle procedure dichiarative comuni a tutti i materiali di imballaggio

- **estensione dell'utilizzo del modulo 6.1 per le dichiarazioni di tutte le importazioni di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio (vale a dire anche nei casi di uso diretto dell'importatore/autoproduttore);**
- **limitazione del modulo 6.2 alle sole dichiarazioni del CAC per importazioni di imballaggi pieni;**
- **eliminazione delle voci di dettaglio: "Costituzione Imballaggi: primari e secondari/terziari" dai moduli 6.1, 6.2, 6.6, 6.10 e 6.20;**

Principali novità introdotte nelle procedure dichiarative comuni a tutti i materiali di imballaggio

- **possibilità**, per gli esportatori abituali, di determinare il **plafond di esenzione per il modulo 6.5** (procedura di esenzione cosiddetta ex-ante), **prendendo come base di riferimento la percentuale dell'export sul fatturato risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente**. In questo caso, la percentuale di plafond sarà unica per tutti i materiali e alternativa alla modalità di calcolo vigente che potrà comunque essere utilizzata su base volontaria dai consorziati;
- **semplificazione della procedura di dichiarazione (modulo 6.10)** che prevede:
 - l'eliminazione del trascinarsi del credito, in tonnellate, da un periodo infrannuale al successivo;
 - emissione a fine anno di separati documenti contabili per posizioni creditorie e/o debitorie, tranne casi particolari analiticamente indicati nelle istruzioni dello stesso Mod. 6.10;

Principali novità introdotte nelle procedure dichiarative comuni a tutti i materiali di imballaggio

■ **rimborso del CAC** per esportatori di merci imballate, già **dichiarate all'import con le procedure semplificate** a valore o sulla tara delle merci stesse.

In particolare, nel 2018 entro gli stessi termini già previsti per la procedura *ex post*, le stesse aziende potranno presentare le relative istanze di rimborso per l'anno 2017, **a condizione che il CAC dichiarato con la procedura semplificata non superi l'importo complessivo annuo di 2.000 euro.**

Procedure di semplificazione/forfetizzazione di applicazione e/o dichiarazione del CAC

Rimangono valide le agevolazioni/semplificazioni/forfetizzazioni già in essere, che possono ricondursi alle seguenti principali 4 casistiche:

- procedure semplificate di determinazione e dichiarazione del CAC per importazione di imballaggi pieni (mod. 6.2);
- procedure semplificate di determinazione e dichiarazione del CAC per produzione di particolari tipologie/flussi di imballaggi (par. 8 Guida Conai);
- procedure di esenzione dal CAC per esportazione di imballaggi (mod. 6.6, 6.5 e 6.10);
- altre procedure di esclusione/esenzione totale riservate a particolari tipologie/flussi di imballaggi/settori (par. 8 Guida Conai).

Procedure di semplificazione/forfetizzazione di dichiarazione del CAC

ATTENZIONE:

Il ricorso alle procedure semplificate di dichiarazione per import di merci imballate è vincolato alla presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinano la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

La difficoltà/impossibilità a tenere indistinti i flussi di imballaggi pieni in plastica importati non può costituire un presupposto per fare ricorso alle procedure semplificate di dichiarazione. Pertanto, deve essere utilizzata la procedura ordinaria, usufruendo di una delle 2 semplificazioni previste in caso di flussi indistinti, con applicazione del valore contributivo più elevato tra quelli previsti e oggetto di dichiarazione.

Aggiornamento Liste degli imballaggi

Sono state aggiornate le liste degli imballaggi nelle tre fasce contributive, apportando alcune precisazioni anche alla luce di segnalazioni pervenute da Aziende e Associazioni di categoria interessate a vario titolo.

Tali aggiornamenti/precisazioni, che non hanno comunque comportato variazioni di fascia contributiva, riguardano esclusivamente le tipologie di imballaggio riportate come segue nelle nuove liste:

- per la Fascia A: *Liners, Big Bags e analoghi Sacchi tessuto per usi industriali; Cassette e Casse, Cassoni industriali/agricoli, inclusi quelli assoggettati a CIRC 02/07/2012, in materiale NON espanso; Film per pallettizzazione e film termoretraibile per fardellaggio; Pluribolle e altri cuscini ad aria;*

Aggiornamento Liste degli imballaggi

- per la Fascia B: *Preforme, Bottiglie e Flaconi* (unificate in un'unica voce);
- per la fascia C: *Film (estrusione in piano o in bolla – tubolare) monostrato/multistrato diversi da quelli di Fascia A; Pellicole ad uso professionale (es. per alimenti).*

I documenti aggiornati (Liste, Guida Tecnica e Manuale Esplicativo) sono disponibili sul sito www.conai.org sia nella pagina dedicata sia in Download Documenti.

Contatti

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto consulenziale, anche per implementare i sistemi di monitoraggio dei flussi di imballaggi ai fini del nuovo impianto dichiarativo:

- compilare il form on line del nostro sito all'area "Contattaci", selezionando tra la lista degli argomenti la **voce "Contributo Diversificato"**
- contattare il **Numero Verde 800337799**.



Grazie per l'attenzione

